



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI DI RICERCA DI ATENEO - FRA

Emanato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria n. 170/2018 del 25/09/2018

Articolo 1

Il Presente Regolamento disciplina la ripartizione interna al Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio dei Fondi di Ricerca di Ateneo in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento di Ateneo per l'assegnazione e la gestione del Fondo di Ricerca di Ateneo - emanato con Decreto Rettorale n. 360 del 22 marzo 2006 - che prevede che ciascun Dipartimento o struttura assimilata, successivamente all'assegnazione delle relative provviste/budget, provvede al proprio interno ad attivare procedure e modalità per l'esame e la valutazione dei progetti di ricerca presentati dai professori e ricercatori afferenti anche in considerazione dei criteri di valutazione della ricerca.

Articolo 2

Possono concorrere alla ripartizione delle risorse di budget del Fondo di Ricerca di Ateneo (FRA) tutti i professori di prima e di seconda fascia ed i ricercatori a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio che non cessino dal servizio prima del 31 ottobre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda e che, alla data dell'avvio della procedura per il riparto delle risorse di budget, abbiano pubblicato, nel triennio precedente a quello di presentazione della domanda¹, almeno un prodotto di ricerca tra quelli qualificati tali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale. Non possono concorrere alla ripartizione delle risorse di budget di cui al presente Regolamento i professori ed i ricercatori in aspettativa.

Articolo 3

Le risorse di budget del Dipartimento relative al Fondo di Ricerca di Ateneo sono destinate per la misura pari all'80% alla quota base (quota A) e per la rimanente parte del 20% utilizzate per l'ulteriore quota di incentivo premiale (quota B). La quota base A viene assegnata mediante presentazione di progetti di ricerca da parte di un singolo docente o ricercatore o da un gruppo di essi. Un docente o ricercatore può partecipare ad un solo progetto di ricerca. La quota di incentivo premiale B viene invece assegnata sulla base di una richiesta presentata dal singolo docente o ricercatore. Il finanziamento dei progetti presentati

¹ Esempio: se l'anno di presentazione della domanda è il 2018, il riferimento temporale è al triennio dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.



a valere sulla quota base A sarà attribuito previa valutazione dell'idoneità del progetto che sarà effettuata dal Comitato per la Ricerca del Dipartimento. Se il progetto viene giudicato idoneo dal Comitato per la Ricerca l'entità del finanziamento sarà attribuito in proporzione al numero dei docenti partecipanti allo stesso in ragione della seguente modalità: stabilita una quota di finanziamento individuale pari al rapporto tra il totale della quota A e il numero totale dei docenti partecipanti ai progetti ritenuti idonei, l'entità del finanziamento del progetto risulterà pari alla somma delle quote individuali.

L'entità del finanziamento della quota di incentivo premiale B pro capite risulterà pari all'importo derivante dal rapporto tra il totale della quota B ed il numero di docenti che avranno ottenuto un valore del parametro R almeno pari ad un valore R_s individuato periodicamente dal Consiglio di Dipartimento. La modalità di determinazione del parametro R è indicata nel successivo articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 4

I progetti di ricerca che concorrono alla ripartizione della quota base A del finanziamento del Fondo di Ricerca di Ateneo devono contenere:

- le generalità, il ruolo del richiedente o dei richiedenti;
- il titolo del progetto di ricerca che si intende sviluppare;
- una breve descrizione del progetto (massimo 1000 caratteri spazi esclusi).

Articolo 5

La candidatura per concorrere alla ripartizione della quota di incentivo premiale B del Fondo di Ricerca di Ateneo, deve contenere:

- le generalità, il ruolo, il settore scientifico disciplinare (SSD), il settore concorsuale (SC) del richiedente, esplicitando se trattasi di settore bibliometrico oppure non bibliometrico;
- gli indicatori valutati nell'arco temporale previsto a seconda del ruolo e come nel seguito meglio specificato², fino a tutto l'anno solare antecedente a quello della domanda (sono quindi esclusi prodotti di ricerca pubblicati a qualsiasi titolo nell'anno solare della domanda).

² Esempio: se l'anno di presentazione della domanda è il 2018, il riferimento temporale "ai 10 anni solari antecedenti a quello della domanda" si intende dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2017; il riferimento temporale "ai 5 anni solari antecedenti a quello della domanda" si intende dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017; il riferimento temporale "ai 15 anni solari antecedenti a quello della domanda" si intende dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2017.



Nel caso di **settore bibliometrico** nella domanda è necessario, altresì, indicare:

- *Indicatore a)*: il numero complessivo di articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali "Scopus" (Article, Article in press, Review, Letter, Note, Short survey;) o "Web of Science" (Article, Letter, Note, Review). Ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli, pubblicati e rilevati nelle banche dati internazionali "Scopus" e "Web of Science", nei 10 anni solari antecedenti a quello di presentazione della domanda per associati e per ordinari e nei 5 anni solari antecedenti a quello di presentazione della domanda per i ricercatori;
- *Indicatore b)*: il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica complessiva, rilevato dalle banche dati internazionali "Scopus" e "Web of Science", riferito a tutti gli articoli pubblicati nei 15 anni solari antecedenti a quello di presentazione della domanda per associati e per ordinari e nei 10 anni solari antecedenti a quello di presentazione della domanda per i ricercatori;
- *Indicatore c)*: l'indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni della produzione scientifica complessiva rilevate dalle banche dati internazionali "Scopus" e "Web of Science" pubblicati nei 15 anni solari antecedenti a quello di presentazione della domanda per associati e per ordinari e nei 10 anni solari antecedenti a quello di presentazione della domanda per ricercatori.

Nel caso di **settore non bibliometrico** nella domanda devono, altresì, essere indicati i prodotti di ricerca distinti come:

- *Tipologia a)*: il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati nei 10 anni solari antecedenti a quello della domanda per associati e per ordinari e nei 5 anni solari antecedenti per ricercatori. Per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia. Sono tassativamente esclusi contributi in atti di congresso, a pena di esclusione dalla selezione;
- *Tipologia b)*: il numero di articoli pubblicati su riviste appartenenti alla classe A, nei 15 anni solari antecedenti a quello della domanda per associati e per ordinari e nei 10 anni solari antecedenti per ricercatori. Per riviste appartenenti alla classe A devono intendersi quelle di cui agli elenchi aggiornati pubblicati sul sito dell'ANVUR;



- *Tipologia c)* il numero di libri a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) quali monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro, pubblicati nei 15 anni solari antecedenti a quello della domanda per associati e per ordinari e nei 10 anni solari antecedenti per ricercatori. Sono escluse le curatele.

Articolo 6

La ripartizione del Fondo di Ricerca di Ateneo avviene, previo esperimento di una “call” interna al Dipartimento, sulla base della valutazione di idoneità dei progetti (per quanto riguarda la quota base A) e dei prodotti di ricerca (per quanto riguarda la quota di incentivo premiale B), secondo quanto previsto dal successivo articolo 7. Le procedure per la ripartizione non sono distinte a seconda del ruolo. Il Comitato per la Ricerca del Dipartimento, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 7 stila, al termine della valutazione, la lista dei progetti ammessi al finanziamento di cui alla quota base A e la lista dei docenti e dei ricercatori aventi diritto all’incentivo premiale corrispondente alla quota B.

La lista dei progetti ammessi al finanziamento di cui alla quota base A, oltre a quella dei docenti e dei ricercatori aventi diritto all’incentivo premiale corrispondente alla quota B saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (unisannio.it).

Avverso la decisione del Comitato per la Ricerca è possibile presentare ricorso al Direttore del Dipartimento entro 7 giorni dall’invio di cui al precedente capoverso il quale procederà a riconvocare il Comitato per la Ricerca per le conseguenti valutazioni.

Decorso il termine dei 7 giorni, ovvero all’esito delle nuove valutazioni del Comitato per la Ricerca in caso di ricorsi, gli elenchi relativi alla quota base A e alla quota di incentivo premiale B sono sottoposti alla approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 7

Il Comitato per la Ricerca del Dipartimento effettua la valutazione dei progetti di ricerca presentati per l’attribuzione della quota base A al massimo entro un mese dal termine di scadenza previsto dalla “call”. Per la valutazione dei prodotti della ricerca per l’attribuzione della quota di incentivo premiale B il Comitato per la Ricerca opererà sulla base dei criteri di seguito indicati:

Dati i valori soglia degli indicatori m_1 , m_2 e m_3 di cui alle Tabelle della Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e dati i valori dei corrispondenti indicatori del singolo docente v_1 , v_2 e v_3 ,



dichiarati nella richiesta presentata dal singolo docente o ricercatore, si assume quale parametro di riferimento per la valutazione del k-esimo docente il valore:

$$R(k) = r_1(k) + r_2(k) + r_3(k)$$

dove $r_i(k) = \frac{v_i(k)}{m_i(k)}$ con $i=1, 2$ e 3 .

I valori soglia degli indicatori m_1 , m_2 e m_3 a cui fare riferimento per il calcolo del parametro R , sono quelli di seconda fascia per i ricercatori a tempo determinato ed indeterminato, di prima fascia per i professori associati, dei commissari per i professori ordinari.

Saranno ritenuti idonei a ricevere la quota di incentivo premiale B tutti i candidati con un valore di R almeno pari a R_s individuato periodicamente dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 8

Nel caso di cessazione dal ruolo, trasferimento, o aspettativa a qualsiasi titolo nel periodo compreso dall' 1 novembre dell'anno di avvio della procedura di ripartizione del Fondo di Ricerca di Ateneo al 31 ottobre dell'anno successivo, il professore o il ricercatore decade dal beneficio economico e la somma residua non utilizzata del finanziamento ottenuto sarà riassorbita dal Dipartimento e destinata ad incremento del budget relativo all'anno successivo.

Articolo 9

I professori ed i ricercatori che beneficeranno delle risorse del Fondo di Ricerca di Ateneo (quota base A e/o quota di incentivo premiale B) sono tenuti ad indicare, nei prodotti di ricerca derivanti dalla stessa, la fonte di finanziamento, oltre a presentare obbligatoriamente al Comitato per la Ricerca, entro la data di scadenza della presentazione della candidatura per l'anno solare successivo, una sintetica relazione dei risultati ottenuti con annesso elenco dei lavori pubblicati. Se dalla documentazione presentata non emergessero adeguati contributi scientifici derivanti dalla ricerca svolta, il Comitato per la Ricerca può proporre al Consiglio di Dipartimento di escludere i professori e/o ricercatori interessati alla partecipazione della ripartizione del Fondo di Ricerca di Ateneo per il successivo anno.